

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELMINI, OCCHIUTO, SOZZANI, CORTELAZZO,
CATTANEO, BERGAMINI, D'ETTORE**

Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delega al Governo per la riforma della disciplina dei contratti pubblici

Presentata il 14 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Pochi temi in Italia riscuotono un « unanime dissenso » come quelli legati al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il campionario dei difetti è davvero vastissimo: eccessiva lunghezza e oscurità del testo; allungamento dei procedimenti; spreco di risorse pubbliche; paralisi dei lavori, dei servizi e delle forniture; proliferazione del contenzioso; incertezze e danni per i cittadini e le imprese. Bisogna agire quanto prima possibile per realizzare una riforma profonda, non solo normativa, ma anche culturale, per rilanciare il Paese. L'intervento è tanto più urgente se si considera che il 24 gennaio del corrente anno la Commissione europea ha messo in mora l'Italia e altri Paesi, nella prima fase della procedura d'infrazione, evidenziando che il

nostro codice degli appalti pubblici viola la normativa europea di settore sotto diversi aspetti. Dunque, il codice non solo è contrario al buon senso, ma in alcuni punti addirittura contrario al diritto europeo, al quale tanto spesso imputiamo tutte le responsabilità.

La presente proposta di legge si basa su alcuni punti cardine, individuati sulla base di osservazioni ormai ampiamente condivise e trasversali fra tutti gli operatori, pubblici e privati, del settore.

Il primo problema è quello della « bulimia legislativa ». Nessuno nega che nel settore dei contratti pubblici e sull'uso delle risorse pubbliche debbano regnare la trasparenza e la legalità. Ma questi obiettivi non si raggiungono con la proliferazione caotica e disordinata delle regole, dei pro-

cedimenti e dei livelli di controllo. Ai 220 articoli e 25 allegati del codice si aggiunge più di una dozzina di linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Se ci fossero poche e semplici regole, oltre a una maggiore efficacia, efficienza ed economicità, sarebbe più facile per tutti i soggetti coinvolti rispettarle e per chi controlla verificarne il rispetto. È necessario promuovere una riforma complessiva del codice per realizzare un testo più asciutto e chiaro, che sappia fungere davvero da punto di riferimento quotidiano per gli operatori; è necessario, inoltre, eliminare il sistema delle linee guida, sostituendole con un unico regolamento attuativo.

Il secondo problema è quello dell'atteggiamento sospettoso e punitivo verso le imprese che pervade il codice. Gli obiettivi della trasparenza e della legalità non si raggiungono nemmeno trasformando il codice dei contratti pubblici in un codice antimafia: la nuova normativa è satura di previsioni sanzionatorie e di presidi penalistici, che sono la chiara spia di come la prospettiva giustizialista in voga abbia colonizzato e trasformato anche il diritto dei contratti pubblici. Nessuno nega che il settore delle commesse pubbliche sia particolarmente appetito dalla criminalità; ma questa constatazione non giustifica l'introduzione di norme paralizzanti, che bloccano tutti gli interventi e sanzionano « a pioggia » tutti i soggetti coinvolti attribuendo a essi il ruolo di « capri espiatori ». La stessa scelta di affidare la materia dei contratti pubblici all'ANAC è emblematica dell'opzione ideologica di fondo, che è quella di ritenere che il tema degli appalti sia soprattutto un tema di corruzione, anziché di crescita del Paese, di raggiungimento di fini pubblici e di erogazione dei servizi ai cittadini.

Il terzo pilastro è la razionalizzazione del ruolo dell'ANAC. Nel corso del tempo, il legislatore, per evitare di decidere, ha delegato una serie di competenze (consultive, amministrative, normative e paragiurisdizionali) sempre più ampie all'Autorità. L'ANAC, nel tempo, è diventata così una super-autorità, che assomma in sé un'enorme quantità di poteri, creando pro-

blemi non solo dal punto di vista degli equilibri istituzionali, ma anche della certezza delle regole, sostanzialmente delegate « in bianco » a un'autorità amministrativa indipendente e sottratte al circuito democratico. È necessario rimeditare il ruolo dell'ANAC, a cominciare dalla riduzione dei poteri normativi, mentre si potrebbe potenziare il ruolo di supporto alle stazioni appaltanti, che spesso hanno bisogno di consulenza e di ausilio tecnico in materia. Si deve valutare anche l'idea di lasciare all'ANAC solo la funzione anticorruzione, eliminando quella di vigilanza sui contratti pubblici, da affidare a un altro organo: il fatto che l'ANAC vigili sui contratti pubblici non può non determinare una gestione della materia con un atteggiamento sospettoso, burocratizzante e inquisitorio. Dunque, le due competenze vanno scisse.

La quarta necessità è quella del rafforzamento dei sistemi di centralizzazione delle committenze e del ruolo della società Consip Spa. Il sistema attuale già prevede sistemi di centralizzazione delle committenze; si tratta di approfondirli e di potenziarli, perché così si realizza tutta una serie di obiettivi: si ottengono economie di scala e risparmi; si affida la gestione delle procedure pubbliche a personale specializzato e competente, che spesso manca nelle amministrazioni più piccole; si evitano infiltrazioni criminali, più facili su base locale.

Il quinto imperativo è la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure sotto soglia: occorre semplificare ulteriormente, razionalizzandolo, il vasto e complesso mondo delle procedure sotto soglia, che in parte ancora sconta eccessive difficoltà e rigidità burocratiche, pure nel caso di commesse di importo modesto.

Il sesto punto cardine è la riforma dell'offerta economicamente più vantaggiosa: nei limiti consentiti dal diritto europeo, almeno rispetto a commesse di importo non rilevante o di natura standardizzata, occorre ridurre l'area di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non solo determina un allungamento dei tempi e degli oneri procedurali (ad esempio, la nomina della commissione di gara), ma apre ampi margini di

discrezionalità o arbitrio. In questa prospettiva, si riespande l'uso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, unito a un nuovo metodo anti-turbativa, per escludere le offerte anomale. Ciò dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli e, al contempo, accelerare le procedure e ridurre i costi amministrativi della gara, rendendo superfluo in queste ipotesi il ricorso a una commissione per la valutazione delle offerte.

È necessaria, come settimo punto, la riforma del subappalto: in materia, infatti, occorre adeguarsi a tutta una serie di rilievi mossi dagli operatori del settore e soprattutto dalla Commissione europea, nella lettera di messa in mora destinata all'Italia, che prelude alla procedura d'infrazione. In particolare, le criticità maggiori risiedono in una serie di limiti rigidi e assoluti, che non solo impediscono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, almeno quali subappaltatrici, ma violano il diritto europeo, ponendo oneri irragionevoli e sproporzionati.

L'ottavo punto centrale è quello della formazione: non è possibile pretendere che il personale dell'amministrazione, da un giorno all'altro e senza formazione, acquisisca le competenze giuridiche necessarie per applicare la normativa sugli appalti, a fronte peraltro di responsabilità anche penali. Con la riforma si mette a disposizione un fondo per percorsi di formazione, specializzazione e qualificazione dei funzionari pubblici da preporre alla gestione delle procedure di gara e alle funzioni di responsabile unico del procedimento.

Più spazio al partenariato pubblico-privato (PPP): questo è il nono punto. Il codice prevede un significativo catalogo di strumenti di PPP, a cominciare dalla concessione. Incentivare il ricorso agli strumenti di PPP è molto importante, poiché la generalizzata contrazione degli investimenti pubblici e il vincolo dettato dal risanamento del bilancio pubblico rendono sempre più necessario l'utilizzo di modelli alternativi di finanziamento di opere e servizi pubblici. Questa prospettiva, peraltro, è quella che meglio risponde alla nostra impostazione culturale, aperta al mercato,

all'iniziativa dei privati nella cura dell'interesse generale e al principio di sussidiarietà. Si incentivano perciò gli strumenti di PPP, agevolandone e promuovendone l'utilizzo anche al di là delle cosiddette « opere fredde ».

Infine, si deve dare più attenzione alle grandi opere: occorre recuperare una funzione efficace di coordinamento e di programmazione a livello nazionale delle opere strategiche e una marcata semplificazione delle procedure per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle stesse.

Venendo più in dettaglio alla struttura dell'articolato, osserviamo che la presente proposta di legge si compone di due capi: il capo I reca le misure puntuali, indifferibili e urgenti per risolvere le criticità oggi più avvertite e per rispondere alle principali censure mosse dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora; il capo II contiene le deleghe al Governo per una riforma più organica e di ampio respiro del codice.

L'articolo 1 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riguardo al computo delle opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'applicazione del codice. Con tale interpretazione viene recepita l'indicazione formulata dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora, che ha solidi addentellati nella normativa e nella giurisprudenza sovranazionale.

L'articolo 2, in materia di semplificazione delle procedure sotto soglia, riprende quanto previsto dall'articolo 1, comma 912, della legge di bilancio n. 145 del 2018, ma va molto oltre, per due motivi: da un lato, porta a regime la revisione delle soglie e la modifica delle procedure che la citata legge di bilancio ha previsto solo in via transitoria per un anno; da un altro lato, semplifica ulteriormente le procedure, aumentando l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto e rendendo meno onerose le procedure negoziate.

L'articolo 3 « rompe » il divieto assoluto di appalto integrato, consentendolo per tutti i lavori di manutenzione o per quelli di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice.

L'articolo 4 rende più ragionevole e flessibile il sistema delle cause di esclusione dell'articolo 80 del codice, a beneficio delle imprese, rendendo applicabile anche in questo settore il soccorso istruttorio, per sanare eventuali carenze o incompletezze documentali in cui il concorrente può essere incolpevolmente incorso in sede di presentazione della domanda o nelle fasi successive.

L'articolo 5 modifica la disciplina dell'avvalimento sotto numerosi e fondamentali aspetti: consente all'ausiliario di avvalersi a sua volta di un altro soggetto; inoltre, la causa oggi prevista per il contravventore viene meno quando i concorrenti dimostrino che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Un'altra modifica fondamentale riguarda la riespansione della possibilità di ricorrere all'avvalimento per lavori ad elevato contenuto tecnologico o di notevole difficoltà tecnica: si prevede che, qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, limitatamente a tali lavori o componenti non è ammesso l'avvalimento. Oggi, invece, la presenza di tali lavori o componenti rende del tutto impraticabile l'avvalimento per l'intera commessa.

L'articolo 6 modifica i criteri di aggiudicazione. Innanzitutto, si consente il ricorso al criterio del prezzo più basso per le commesse di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, andando così ben oltre i 2 milioni di euro oggi previsti. Per rendere più oggettive e misurabili le voci di giudizio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si stabilisce che il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla

rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante. Si innalza, infine, la percentuale massima della componente prezzo, che passa dal 30 al 40 per cento.

Con l'articolo 7 si modifica la disciplina del subappalto, recependo le censure mosse all'Italia dalla Commissione europea nella sua lettera di messa in mora, nonché le osservazioni trasversali degli operatori di settore. Viene rovesciata la regola del divieto di subappalto, trasformata nel suo opposto: si prevede, infatti, che le stazioni appaltanti possono limitare motivatamente il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto solo se la restrizione è giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere.

Viene meno anche il divieto per l'affidatario e il subappaltatore di partecipare alla stessa gara, purché questi dimostrino che aver partecipato alla stessa procedura di gara non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. A beneficio prevalente delle piccole e medie imprese sono invece previsti l'eliminazione del limite del 30 per cento del subappalto e il riconoscimento – pur a determinate condizioni – per il subappaltatore della facoltà di subappaltare a sua volta.

Infine, sull'annoso tema dell'indicazione della terna, si prevede che questa non sia obbligatoria quando gli offerenti non intendano fare ricorso al subappalto; quando occorranza meno di tre subappaltatori, gli offerenti indicano solo quelli ai quali intendono subappaltare.

L'articolo 8 introduce modifiche al parere di precontenzioso dell'ANAC, uno degli istituti più discussi emersi nella prassi recente, spesso accusato di allungare i tempi del procedimento e di moltiplicare le incertezze, senza neppure scongiurare il contenzioso giurisdizionale. Per cercare di risolvere questa criticità e deflazionare il ricorso alla giustizia amministrativa, si prevede che nel caso in cui tutte le parti vi abbiano espressamente aderito, i motivi e i profili oggetto del parere vincolante, a pena d'improcedibilità, non possono essere ri-

proposti innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Ciò fa sì che, qualora le parti concordino di devolvere all'ANAC la definizione di una questione fra loro insorta, ciò preclude – per rinuncia volontaria degli aderenti – la proposizione del ricorso giurisdizionale, per evitare prolungamenti giurisdizionali lunghissimi delle vicende.

L'articolo 9 introduce una prima modifica puntuale alle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, portando da 50 a 200 milioni di euro il valore dell'opera che richiede il coinvolgimento dell'organo per la resa del parere, riducendo così di molto i tempi.

L'articolo 10 si occupa del tema capitale della formazione dei funzionari pubblici. Le amministrazioni pubbliche, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovono corsi di formazione e di aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica. Ove esistenti, le amministrazioni aderiscono ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip Spa. Per tali finalità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, con proprio regolamento determina le modalità di allocazione del fondo.

Il capo II è il cuore del provvedimento, poiché affida al Governo, tramite il conferimento di una delega legislativa, la riforma organica del codice, già « messo in sicurezza » dagli interventi di cui al capo I.

Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei contratti pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e di una serie di principi e criteri direttivi specifici stabiliti dall'articolo 11 della presente proposta di legge, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea.

Nell'esercizio della delega, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati interessati.

I decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini citati, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai relativi principi e criteri direttivi, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGI-
SLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. L'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora abbiano prima verificato che il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 2.

(Modifiche alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 60.000 euro » e dopo le parole: « affidamento diretto » sono inserite le seguenti: « , adeguatamente motivato, »;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) per affidamenti di importo pari o superiore a 60.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento reca anche l'indicazione dei soggetti invitati; »;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento reca anche l'indicazione dei soggetti invitati; »;

d) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatti salvi l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previo esperimento della consultazione di cui alla presente lettera. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento reca anche l'indicazione dei soggetti invitati; »;

e) alla lettera c), le parole: « 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 350.000 euro ».

2. Il comma 912 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Art. 3.

(Modifica alla disciplina dell'appalto integrato)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori per lavori di manutenzione o per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ».

Art. 4.

(Modifica alla disciplina delle cause di esclusione e al soccorso istruttorio)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 83, comma 9 ».

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina dell'avvalimento)

1. All'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto » sono soppresse;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esclusione non opera quando i concorrenti dimostrino che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a soggetti partecipanti alla stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali »;

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, limitatamente a tali lavori o componenti non è ammesso l'avvalimento ».

Art. 6.

(Modifiche ai criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. All'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *a)*, le parole: « pari o inferiore a 2.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio di cui al comma 6 deve essere proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante »;

c) al comma *10-bis*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. All'articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le stazioni appaltanti possono limitare motivatamente il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto solo se la restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere »;

b) al comma 4, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il soggetto affidatario del contratto o del subappalto dimostri che aver partecipato alla

stessa procedura di gara non ha influito sul suo comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla sua capacità di rispettare gli obblighi contrattuali »;

c) al comma 5, le parole: « non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e » sono soppresse;

d) al comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'indicazione della terna di cui ai periodi precedenti non è obbligatoria quando gli offerenti non intendano fare ricorso al subappalto; quando siano necessari meno di tre subappaltatori, gli offerenti indicano solo quelli ai quali intendono subappaltare »;

e) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Le stazioni appaltanti possono motivatamente vietare che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto formi oggetto di ulteriore subappalto solo se la restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere ».

Art. 8.

(Modifica relativa al parere di precontenzioso dell'ANAC)

1. Al comma 1 dell'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui tutte le parti vi abbiano espressamente aderito, i motivi e i profili oggetto del parere vincolante, a pena d'improcedibilità, non possono essere riproposti innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ».

Art. 9.

(Modifica in materia di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Al comma 3 dell'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « 50 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ».

Art. 10.

(Formazione del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovono corsi di formazione e di aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica. Le amministrazioni pubbliche aderiscono ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip Spa, ove esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione annua di 5 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio regolamento determina le modalità di utilizzazione del fondo.

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO

Art. 11.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina dei contratti pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dei contratti pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Stati membri dell'Unione europea:

a) ricognizione, riordino e semplificazione della normativa vigente, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti;

b) previsione di una fonte regolamentare unitaria e organica per l'individuazione della disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in luogo delle linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure per l'aggiudicazione di contratti di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea, con particolare riguardo ai lavori, ai servizi e alle forniture a contenuto standardizzato e di non elevata complessità tecnica;

d) valorizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nonché di strumenti contro la turbativa d'asta e di sistemi di verifica delle anomalie delle offerte idonei a garantire la serietà dei contraenti, l'elevata qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture, l'alto livello di concorrenzialità e di trasparenza, la semplificazione dei procedimenti e la riduzione degli oneri per le stazioni appaltanti e per le imprese, prevenendo i fenomeni di collusione fra imprese o di infiltrazione criminale;

e) riordinare, razionalizzare e semplificare le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare di carattere regolatorio, valutando anche l'attribuzione delle competenze in materia di contratti pubblici a una nuova e diversa autorità;

f) semplificare il sistema delle qualificazioni;

g) potenziare e razionalizzare il ruolo delle centrali di committenza;

h) riordinare e semplificare il sistema delle cause di esclusione e degli oneri dichiarativi a carico delle imprese, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, anche grazie all'estensione dell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio;

i) riordinare e semplificare, anche agli effetti penali ed erariali, le responsabilità dei funzionari amministrativi;

l) semplificare e incentivare gli strumenti di partenariato pubblico-privato, anche mediante procedimenti semplificati e incentivi alle stazioni appaltanti che se ne avvalgano;

m) potenziare la programmazione delle opere strategiche e semplificare i procedimenti necessari alla realizzazione delle stesse, anche attraverso regimi normativi speciali o nomina di commissari *ad acta*.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati interessati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari competenti indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,

il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, trasmette nuovamente il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA



18PDL0073860